

COPIA



Deliberazione n. **4**
in data **24-02-2020**

COMUNE DI CASTELCUCCO

Provincia di Treviso

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DI GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore **19:00**, nella sede municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione.

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
TORRESAN ADRIANO	P	FABBRIS FRANCESCO	P
MARES PAOLO	P	ZAMPERONI FABIO	P
FRANCIOSI NOVELLA	A	PERIZZOLO CHRISTIAN	P
MELCARNE VALTER	P	REGINATO EDOARDO	A
MAZZAROLO GIANPIETRO	P	PERIZZOLO GIADA	P
MARTIGNAGO MICHELE	P		

Risultano presenti n. **9** e assenti n. **2**.

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE, BRUNO DOTT. MANUEL**, in qualità di segretario verbalizzante.

Il **SINDACO, TORRESAN ARCH. ADRIANO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

Il Sindaco illustra il contenuto di questa proposta: non è cambiato nulla rispetto all'anno precedente, non essendoci state nuove lottizzazioni o vie servite da nuovi tratti della rete del gas; ricorda il beneficio fiscale derivante da tale delibera e la sua utilità ai residenti di tali tratti di strada. Tutto rimane confermato come l'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412 recante le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

VISTO l'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede riduzioni di costo per il gasolio e per i G.P.L. (gas di petrolio liquefatti) impiegati in prestabiliti territori nazionali geograficamente o climaticamente svantaggiati espressamente non cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise;

VISTO il punto 4) della predetta lettera c), del comma 10, dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 che stabilisce che le predette riduzioni di costo siano applicate, tra l'altro, ai quantitativi di gasolio e di G.P.L. impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni, ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 ed esclusi dall'elenco accluso al decreto 9 marzo 1999 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, da individuare con delibera di Consiglio dei Comuni interessati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1999 n. 361 recante norme per la riduzione del costo del gasolio per il riscaldamento e del gas di gasolio liquefatto emanato ai sensi dell'art.8, comma 10, lettera c) della legge 448/1998;

ACCERTATO, come da elenco allegato al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, che il Comune di Castelcucco ricade nella zona climatica E;

PRESO ATTO che il Comune di Castelcucco non è presente nell'elenco accluso al predetto decreto 9 marzo 1999, che individua i comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412;

VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000 n. 354, che stabilisce che, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al predetto art. 8, comma 10, lettera c), della legge 448 del 1998, così come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, per "frazioni dei comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del predetto D.P.R n. 412 del 1993, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

VISTO l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 268 del 2000, che ha specificato, che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), lo stesso si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.

VISTO l'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, ultimo periodo, della predetta legge 23 dicembre 1998, che stabilisce che le predette delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che detta le norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato e che ha istituito il Ministero dell'Economia e delle finanze, conferendo ad esso le competenze del Ministero delle finanze, e il Ministero dello sviluppo economico conferendo ad esso le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la determinazione dell'Agenzia delle dogane del 23 gennaio 2001 che detta le istruzioni per l'estensione della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche;

VISTA la nota n. 178604 del 31 dicembre 2009 che chiarisce come in buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lettera c) della legge n. 448/1998 è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del decreto-legge n. 268 del 2000, come "... porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"

VISTA la nota n. 41017 R.U. del 12 aprile 2010 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, in particolare, prevede che il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme rappresentando, in sostanza, un'unica "frazione", comprendente anche le case sparse, a qualunque altitudine siano collocate, nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata".

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dal quadro normativo sopra delineato, non è possibile statuire, come criterio atto a individuare le frazioni non metanizzate del Comune, l'identificazione selettiva di singoli immobili o singole particelle catastali, tenuto conto che, in tal modo, si restringerebbe il campo di applicazione del beneficio fiscale oggetto della presente delibera tanto da renderlo soggettivo, andando così in contrasto con la ratio delle disposizioni sopra esaminate;

CONSIDERATO quindi che, dal combinato disposto delle predette disposizioni, per frazioni non metanizzate si devono intendere l'insieme delle aree del territorio comunale:

- esterne al centro abitato ove ha sede la casa comunale individuato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che costituisce il Codice della strada;
- non prospicienti la rete distributiva del gas naturale e non presentanti punti di riconsegna attivi del gas naturale;
- per le quali, risulterebbe oggettivamente impossibile il collegamento alla rete di distribuzione del gas naturale a causa della conformazione morfologica del territorio ovvero della distanza tra il luogo di consumo del medesimo gas naturale e la predetta rete di distribuzione;

VISTA la delimitazione del centro abitato, ove ha sede la casa comunale, individuata dall'Amministrazione locale sulla base di quanto prescritto dagli artt. 3 e 4 del predetto decreto legislativo n. 285, del 1992;

VISTA la cartografia, elaborata anche in maniera schematica, che individua:

- le aree non metanizzate del Comune;
- la delimitazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale comunque esclusa dal beneficio fiscale;

ACQUISITA la planimetria trasmessa da API RETI GAS pervenuta al prot.n. 1268 che riporta la rete del gas metano nel territorio del Comune di Castelcucco;

VISTE:

- Art. 2 del D.P.R. 26.08.1993, n.412;
- L'Art. 8 della L. 23.12.1998, n. 448;
- L'art. 27 della L. n.388/2000;
- L'art. 13 della L. n.448/2001;
- L'art. 17 bis del D.L. 24.06.2003, n.147;
- Il comma n. 394, dell'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296;
- Il comma 240 dell'art. 1 della L. n.244/2007;

VISTO l'allegato elenco delle vie non metanizzate i cui fabbricati ricadenti su tali strade possono ottenere le agevolazioni dall'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n.448;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come riportati nella presente deliberazione;

CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

CON votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 09
Consiglieri votanti	n. 09
Consiglieri favorevoli	n. 09
Consiglieri contrari	n. 00
Consiglieri astenuti	n. 00

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse, che qui vengono richiamate, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di individuare quali aree non metanizzate del Comune di Castelcucco ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. c) punto 4, della legge n. 448 del 1998 le seguenti vie:

ZONE NON METANIZZATE ALL' 1 GENNAIO 2020
Fabbricati situati nelle vie ubicate al di fuori del centro abitato
(delimitato con delibera C.C. n. 29 del 03.07.2012)

Denominazione	Elenco delle vie che rientrano nell'agevolazione
Via La Brosa	tutta
Via Carpena	tutta
Via Cannaregio	dai civici dispari dopo il 23 (tutti i pari esclusi)
Via Casonetto	tutta
Via Casonetto Alto	tutta
Via Collalto	tutta
Strada dei Colli	dal civico pari 36 e dal civico dispari 19
Via Col Muson	tutta
Via Costa	tutta
Via Costeselle	tutta
Via Erega	dal civico pari 2 al civico pari 10 e dal civico dispari 11 fino al civico dispari 53
Via Fontane	tutta
Via Lungomuson	dal civico pari 8
Via G. Marconi	civico 26
Via Pioggio	tutta
Via La Palazzina	tutta
Via Rive	tutta
Via Rù	tutti i pari esclusi 2 – 18 – 20 (tutti i dispari esclusi)
Via S. Antonio	dal civico dispari 15 e dal civico pari 34
Via S. Bortolo	tutta
Via S. Gaetano	civici dispari dal 87 (tutti i pari esclusi)
Via S. Lucia	civico 84
Via S. Giustina	tutta
Via S. Margherita	dal civico pari 4 (tutti i dispari esclusi)
Via Schener	tutta
Via Valli	tutta
Via Vallorgana	dal civico dispari 13 e dal civico pari 18
Via Valmaggiora	tutta

Eventuali nuove assegnazione di numeri civici per i fabbricati in corso di costruzione rientrano nell'agevolazione se situati al di fuori del centro abitato delimitato con delibera di 29 del 03.07.2012 su dichiarazione scritta del responsabile dell'area amministrativa.

- 3) Di dare atto che il presente atto rimane in vigore fintanto che non ci saranno provvedimenti normativi di variazione;

- 4) Di demandare al Responsabile dell'area amministrativa ogni ulteriore e conseguente adempimento in esecuzione del presente provvedimento.

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:

“INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DI GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO”

- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, **DE MARTIN SILVANA**, in ordine alla **Regolarita' tecnica** esprime:

PARERE: **Favorevole**

Data, 11-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(*DE MARTIN SILVANA*)

F.TO DE MARTIN SILVANA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
(TORRESAN ARCH. ADRIANO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BRUNO DOTT. MANUEL)

F.TO TORRESAN ARCH. ADRIANO

F.TO BRUNO DOTT. MANUEL

SOGGETTA:

Pubblicazione all'Albo Pretorio on line

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BRUNO DOTT. MANUEL)

F.TO BRUNO DOTT. MANUEL

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron. 170 Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27-02-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(FORNER ANTONELLA)

F.TO FORNER ANTONELLA

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Castelcucco, **27-02-2020**

FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO